

**N. 01582/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00924/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 924 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Giuseppe Stefanucci, rappresentato e difeso dagli avv. Ida Mendicino, Esterdonatella Longo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maria Schipani in Catanzaro, via Alberti, 20;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, in persona del l.r.p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;

per l'annullamento

della graduatoria definitiva – pubblicata con decreto del Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico regionale per la Calabria prot.n.AOODRCAL 4772 del 25 marzo 2014 – della procedura concorsuale per il reclutamento dei docenti indetto con DDG n.82 del

24.09.2012, per la classe di concorso AO33 della Regione Calabria nelle parti in cui tali graduatorie attribuiscono al ricorrente punti 72 anziché 73, a causa di una erronea od omessa valutazione dei titoli dichiarati; di tutti gli atti presupposti, preparatori e propedeutici, degli atti applicativi e consequenziali, ivi compresi gli atti con i quali le Amministrazioni Scolastiche hanno provveduto al conferimento – sulla base delle graduatorie impugnate – di incarichi in favore di altri docenti, in luogo del ricorrente; nonché con motivi aggiunti della graduatoria di rettifica pubblicata, con D.D.G. prot.n. AOODRCAL 11210, il 23 luglio 2014.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevata la necessità, al fine del decidere, di disporre un incombente istruttorio a carico dell'amministrazione resistente, ordinando alla medesima di provvedere al deposito di una dettagliata e documentata relazione in ordine alla vicenda per cui è causa, con specifico riferimento alla valutazione dei titoli di parte ricorrente;

Ritenuto di assegnare all'amministrazione resistente il termine di giorni 45 (quarantacinque), decorrenti dalla notificazione o comunicazione in

forma amministrativa della presente ordinanza, per adempiere al disposto incombente, con l'avvertenza che, a tal fine, argomenti di prova potranno essere desunti dal comportamento tenuto dall'amministrazione resistente, ex art. 64 c.p.a.;

Vista, altresì, l'istanza con la quale parte ricorrente chiede, in relazione agli altri controinteressati docenti inseriti nell'impugnata graduatoria relativamente alla classe concorsuale del ricorrente A033, qualora si ritenga necessario integrare il contraddittorio, di essere autorizzato all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami tramite la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito internet del MIUR, stante l'elevato numero dei destinatari;

Visti gli articoli 52, comma 2, del codice del processo amministrativo e 151 del codice di procedura civile;

Ritenuto, al riguardo, che la recente giurisprudenza, anche del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato D.Pres. n.669/2014; TAR Lazio-Roma Sezione III-bis, ord. coll. n. 9506/2013; D.Pres. TAR Puglia-Lecce, Sez. II, n. 113/2014), ha ritenuto che la massiccia diffusione dell'informatica e della telematica e il conseguente mutato quadro normativo, permette di individuare nuovi strumenti – quali la pubblicazione sui Siti istituzionali delle amministrazioni – che consentono la medesima conoscibilità un tempo rimessa alla sola pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con l'indubbio vantaggio di ovviare all'eccessivo e ingiustificato onere economico della pubblicazione con modalità cartacea;

Ritenuto che tali forme alternative – da attuare secondo le modalità di seguito specificate - garantiscono i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrono i presupposti per procedere

all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami mediante pubblicazione dell'avviso sul sito Web dell'Amministrazione resistente; Ritenuto che, a questo fine, sia opportuno prescrivere le seguenti formalità, analogamente a quanto statuito nelle citate pronunce:

A.- pubblicazione di un avviso sul sito Web istituzionale MIUR dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome del ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso introduttivo e per motivi aggiunti;
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n. ... a n. ... della graduatoria impugnata;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Calabria - Catanzaro" della sezione "T.A.R.";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti nonché l'elenco nominativo dei controinteressati.

B.- In ordine alle prescritte modalità, il MIUR ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico - il testo integrale del ricorso

introduttivo e per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento dell'anno e del numero di registro generale del ricorso;

Si prescrive, inoltre, che il MIUR resistente:

c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto B);

d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovrà, inoltre, curare che sull'homepage del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso introduttivo e per motivi aggiunti, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso (in termini: Tar Palermo, decreto presidenziale n.964/2013).

Si dispone infine che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate nel

termine perentorio di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 20 (venti) dal primo adempimento.

In assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare all'Amministrazione, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) per l'attività di pubblicazione sul sito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) dispone che:

- l'amministrazione resistente adempia all'incombente istruttorio nei modi e termini di cui in motivazione;
- la ricorrente proceda all'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione.

Rinvia la trattazione della causa alla camera di consiglio del 9 aprile 2015.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)